

Appendice

Regolamento del Prestito “Arkimedica S.p.A. 2007-2012 convertibile 5%”

Articolo 1 – Importo e titoli

Il prestito obbligazionario convertibile denominato “Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%” di massimi Euro 28.000.000,00 (il “**Prestito Obligazionario**”) è costituito da massime n. 10.000.000 obbligazioni convertibili (le “**Obbligazioni**”) del valore nominale di Euro 2,80 cadauna (il “**Valore Nominale**”) emesse da Arkimedica S.p.A. (“**Arkimedica**” o l’“**Emittente**”) convertibili in azioni ordinarie Arkimedica prive di valore nominale (le “**Azioni**”).

Le Obbligazioni sono al portatore e non sono frazionabili; a richiesta e contro rimborso delle spese possono essere trasformate in nominative e viceversa, le cedole restando sempre pagabili al portatore.

Le Obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

I termini e condizioni del Prestito Obligazionario sono disciplinati nel presente regolamento (il “**Regolamento**”).

La sottoscrizione o l’acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione del presente Regolamento.

Articolo 2 – Natura giuridica

Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell’Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

Articolo 3 – Mandati

Entro la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni nel Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Mercato Expandi**”), l’Emittente, con appositi contratti (i “**Mandati**”) conferirà, per tutta la durata del Prestito Obligazionario, a Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. (l’“**Agente per la Conversione e il Pagamento**”) l’incarico di curare gli adempimenti relativi alla gestione della conversione delle Obbligazioni in Azioni di Compendio (come di seguito definite), nonché il pagamento degli interessi e il rimborso delle Obbligazioni e a Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. (l’“**Agente per il Calcolo**”) l’incarico di effettuare le verifiche e i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente Regolamento.

L’Agente per il Calcolo agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio e pertanto le sue determinazioni effettuate ai sensi del presente Regolamento saranno considerate (eccetto per il caso di dolo, colpa grave ovvero errore manifesto) come definitive e vincolanti per l’Emittente e per i portatori delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”).

Copia dei Mandati sarà disponibile, senza spese a carico degli Obbligazionisti, presso gli uffici dell’Emittente, dell’Agente per la Conversione e il Pagamento e dell’Agente per il Calcolo.

I Mandati avranno durata pari alla durata del Prestito Obligazionario come prevista dal successivo Articolo 5.

In caso di scioglimento anticipato di uno o entrambi i Mandati per qualsiasi ragione o causa, l’Emittente provvederà a nominare un nuovo Agente per la Conversione e il Pagamento e/o Agente per il Calcolo entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dal verificarsi della causa di scioglimento di ciascun Mandato e a fornire tempestiva comunicazione agli Obbligazionisti secondo le modalità previste dall’Articolo 18 del presente Regolamento.

Né l'Emittente né alcuna delle società controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile e dell'articolo 93 del D.lgs. 58/1998 (insieme all'Emittente, il “**Gruppo Arkimedica**”) potranno assumere l'incarico di Agente per la Conversione e il Pagamento e/o Agente per il Calcolo.

Articolo 4 – Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al Valore Nominale.

Articolo 5 – Durata e rimborso

La durata del Prestito Obbligazionario decorre dal 12 novembre 2007 e scade il 12 novembre 2012 (la “**Data di Scadenza**”).

Alla Data di Scadenza, salvo quanto previsto agli Articoli 10 e 11, le Obbligazioni non convertite saranno rimborsate in un'unica soluzione al Valore Nominale, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti per ciascuna Obbligazione, senza alcun aggravio di spese e/o commissioni.

Articolo 6 – Interessi

Salvo quanto successivamente previsto al terzo comma del presente Articolo 6, dal 12 novembre 2007 (la “**Data di Emissione**”) (incluso), ciascuna Obbligazione frutterà l'interesse lordo del 5% in ragione di anno (il “**Tasso di Interesse**”) calcolato sul Valore Nominale dell'Obbligazione al lordo di ritenute di imposta, pagabile annualmente in via posticipata il 12 novembre di ogni anno, dal 2008 al 2012 (la “**Data di Pagamento degli Interessi**”).

Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date: (i) dalla Data di Scadenza; (ii) in caso di esercizio del Diritto di Conversione ai sensi del successivo Articolo 8, dalla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente la relativa Data di Conversione (come definita al medesimo Articolo 8); e (iii) in caso di rimborso anticipato o di rimborso accelerato, ai sensi degli Articoli 10 e 11, dalla data in cui avverrà il rimborso anticipato o accelerato (inclusa).

Nel caso in cui il calcolo dell'interesse debba essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento degli Interessi, l'interesse sarà calcolato dall'Agente per il Calcolo applicando al Valore Nominale complessivo il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Rapporto Frazionale (come di seguito definito). L'ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo intero inferiore. Ai fini del presente Articolo, per “**Rapporto Frazionale**” si intende il numero effettivo di giorni di calendario trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento degli Interessi ovvero, in mancanza, dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni di calendario che intercorrono nel medesimo periodo di riferimento tra la Data di Pagamento degli Interessi ovvero, in mancanza, tra la Data di Emissione (inclusa) sino alla successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa).

Con riferimento alle negoziazioni, ai fini del calcolo dei ratei, l'Emittente raccomanda l'adozione della convenzione “actual/actual su base annuale”.

Il pagamento degli interessi sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto nel successivo Articolo 12.

Articolo 7 – Obblighi dell'Emittente

Fino a quando vi siano Obbligazioni in circolazione in quanto non convertite e fino alla Data di Scadenza:

- (a) l'Emittente si impegna a mettere a disposizione degli Obbligazionisti presso la sede sociale il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata entro i termini e secondo le medesime modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;

- (b) l'Emittente si impegna a non creare o consentire che vengano creati e, anche ai sensi dell'articolo 1381 codice civile, a far sì che le Società Controllate (come di seguito definite) non creino o non consentano vengano creati Gravami (come di seguito definiti) sui propri beni, fatta eccezione per:
- (i) i Gravami già esistenti alla data del presente Regolamento e risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo Arkimedica al 31 dicembre 2006;
 - (ii) ogni Gravame derivante dall'applicazione di disposizioni di legge;
 - (iii) ogni Gravame costituito a fronte di operazioni di finanziamento connesse ad attività di acquisizione di nuove partecipazioni o nuovi *assets* ovvero in relazione ad operazioni di rifinanziamento e/o di ristrutturazione del debito poste in essere dall'Emittente e/o dalle Società Controllate;
- (c) ferme restando le eccezioni previste dalla precedente lettera (b) del presente Articolo, l'Emittente si impegna a far sì che le Obbligazioni godano di parità di trattamento rispetto ai crediti vantati da ogni creditore chirografario della stessa e, nel caso in cui siano concesse garanzie reali in favore di creditori diversi dagli Obbligazionisti, a costituire a garanzia dei crediti degli Obbligazionisti ai sensi del Prestito Obbligazionario garanzie reali equipollenti a quelle rilasciate in favore di tali creditori.

Per “**Gravame**” si intende qualsiasi ipoteca, vincolo, pegno, onere, pignoramento, sequestro, cessione in garanzia, riservato dominio, privilegio od altro gravame di qualsiasi natura a garanzia di obblighi di qualsiasi persona per un valore unitario superiore ad Euro 3 milioni ad esclusione dei depositi vincolati effettuati ai sensi dell'Articolo 10 (g).

Per “**Società Controllate**” devono intendersi le società controllate da Arkimedica, ai sensi dei vigenti articoli 2359 codice civile e 93 del D.Lgs. 58/1998.

Articolo 8 - Diritto di Conversione

Ogni Obbligazione è convertibile in Azioni di nuova emissione, che saranno interamente liberate, nel rapporto di un'Azione per ogni Obbligazione (il “**Rapporto di Conversione**”).

Pertanto, gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere e di ricevere un'azione di compendio (le “**Azioni di Compendio**”) per ogni Obbligazione presentata in conversione (il “**Diritto di Conversione**”).

Le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell'aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario per massime n. 10.000.000 Azioni, di cui alla delibera dell'assemblea straordinaria in data 30 aprile 2007 e del consiglio di amministrazione dell'Emittente in data 27 settembre 2007, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.

Il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamenti ai sensi del successivo Articolo 9.

Fermo restando quanto previsto sub (f) del presente Articolo, il Diritto di Conversione può essere esercitato dall'Obbligazionista per tutte o parte delle Obbligazioni possedute alle seguenti condizioni:

- (a) la domanda di conversione delle Obbligazioni (la “**Domanda di Conversione**”) dovrà essere presentata all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. presso cui le Obbligazioni sono depositate (l'“**Intermediario**”).

La Domanda di Conversione potrà essere presentata in qualunque Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito) a decorrere dal 12 novembre 2010 e fino al 15 ottobre 2012, salvo quanto previsto alla successiva lettera (d) (il “**Periodo di Conversione**”); la data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto (la “**Data di Conversione**”), sarà – salvo quanto previsto alle successive lettere (d) e (f) – l'ultimo Giorno di Borsa (come di seguito definito) del mese in cui è stata presentata la Domanda di Conversione nel caso detta presentazione sia avvenuta entro il quindicesimo giorno incluso dello stesso mese, ovvero, il decimo Giorno di Borsa del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione, nel caso la stessa sia stata presentata fra il sedicesimo incluso e l'ultimo giorno di calendario del mese di presentazione della domanda.

Per “**Giorno Lavorativo Bancario**” deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte per l’esercizio della loro attività sulla piazza di Milano.

Per “**Giorno di Borsa**” deve intendersi qualunque giorno nel quale il Mercato Expandi è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati;

- (b) le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento pari a quello delle Azioni negoziate nel Mercato Expandi alla Data di Conversione e saranno munite delle cedole in corso a tale data. Le Obbligazioni presentate per la conversione frutteranno interessi sino al giorno precedente la Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente la Data di Conversione e dovranno essere munite di tutte le cedole aventi scadenza posteriore a tale data. L’ammontare delle cedole eventualmente mancanti dovrà essere versato dall’Obbligazionista contestualmente alla presentazione della Domanda di Conversione;
- (c) l’Emittente provvederà, alla Data di Conversione, ad emettere – senza aggravio di commissioni e spese per l’Obbligazionista – le Azioni di Compendio richieste in conversione e a corrispondere gli eventuali conguagli in denaro dovuti in relazione a quanto previsto dall’ultimo comma del successivo Articolo 9 e la quota di competenza del Fondo Dividendi (come di seguito definito), mettendoli a disposizione degli aventi diritto presso l’Intermediario che ha ricevuto la Domanda di Conversione; l’Emittente disporrà l’accentramento presso la Monte Titoli S.p.A. delle Azioni di Compendio, dandone conferma tramite Monte Titoli S.p.A. agli Intermediari, l’ultimo Giorno di Borsa del mese in cui è stata presentata la Domanda di Conversione ovvero il decimo Giorno di Borsa del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione a seconda della data di presentazione della Domanda di Conversione ai sensi di quanto previsto alla lettera (a) che precede;
- (d) le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno successivo alla data in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione che abbia deliberato la convocazione dell’assemblea dei soci di Arkimedica sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima. Nel caso di convocazione da parte del consiglio di amministrazione di Arkimedica dell’assemblea dei soci di Arkimedica per deliberare in merito alla distribuzione di dividendi, le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione sino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco del dividendo eventualmente deliberato dall’assemblea medesima;
- (e) al momento della sottoscrizione e della consegna della Domanda di Conversione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, l’Obbligazionista prenderà atto che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio, nonché ogni altro connesso diritto, non sono e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America (il “**Securities Act**”) e che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio ed ogni connesso diritto non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell’ambito di una transazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d’America in conformità a quanto previsto dalla *Regulation S* del *Securities Act*. Le Obbligazioni e le Azioni di Compendio ed ogni connesso diritto potranno essere trasferiti esclusivamente in conformità alla disciplina italiana applicabile ed alla normativa in materia di strumenti finanziari applicabile nelle altre giurisdizioni di volta in volta interessate, tra cui il *Securities Act*;
- (f) qualora venga resa pubblica l’intenzione di effettuare un’offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta agli azionisti di Arkimedica concernente tutte o parte delle Azioni (l’“**OPA**”), diversa in ogni caso da un’OPA lanciata da Arkimedica sulle proprie Azioni, Arkimedica si impegna a dare notizia agli Obbligazionisti nelle forme di cui al successivo Articolo 18 della facoltà di esercitare il Diritto di Conversione in qualunque momento, se del caso anche in via anticipata rispetto all’inizio del Periodo di Conversione e/o anche in deroga a quanto previsto alla lettera (d) che precede, con il preavviso massimo consentito dai termini dell’OPA, e a fare tutto quanto in proprio potere affinché la Data di Conversione cada in un giorno tale da consentire agli Obbligazionisti che esercitino il Diritto di Conversione di poter apportare all’OPA medesima le Azioni di Compendio emesse a favore degli Obbligazionisti a seguito dell’esercizio del Diritto di Conversione.

Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita in relazione alle Domande di Conversione che non soddisfino le condizioni e in relazione alle quali non vengono effettuati gli adempimenti sopra descritti.

Articolo 9 – Aggiustamenti del Rapporto di Conversione

Qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e il 31 ottobre 2012 si verifichi uno qualsiasi degli eventi indicati nel presente Articolo 9, lettere da (a) a (m), l'Emittente ovvero l'Agente per il Calcolo a spese dell'Emittente, comunicherà agli Obbligazionisti, con le modalità di cui all'Articolo 18, la ricorrenza di un aggiustamento (l'“**Aggiustamento**”) del Rapporto di Conversione ed il nuovo Rapporto di Conversione quale risulterà a seguito della modifica effettuata in conformità con quanto disposto nel presente Articolo 9.

L'Aggiustamento sarà determinato dall'Agente per il Calcolo (salvo ove diversamente stabilito) in conformità alle seguenti disposizioni e sulla base dell'ultimo Rapporto di Conversione in ordine di tempo di volta in volta eventualmente determinato:

- (a) aumenti di capitale o emissione di altri strumenti finanziari offerti agli azionisti: qualora l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, *warrant* sulle Azioni o titoli similari per la sottoscrizione o l'acquisto di Azioni (gli “**Altri Strumenti Finanziari Convertibili**”) ovvero altri strumenti finanziari che non diano diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di Azioni, quali a titolo esemplificativo, le obbligazioni non convertibili (gli “**Altri Strumenti Finanziari Non Convertibili**”) offerti in opzione agli azionisti di Arkimedica, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione, salvo in caso contrario quanto previsto alle lettere (c) e (d) che seguono;
- (b) aumenti di capitale a titolo gratuito: qualora l'Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove Azioni, il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascun Obbligazionista dovrà essere aumentato del rapporto tra le Azioni di nuova emissione e quelle all'epoca già in circolazione e il Rapporto di Conversione dovrà essere modificato in modo corrispondente. L'Aggiustamento diverrà efficace alla data di efficacia dell'operazione di assegnazione di tali nuove Azioni ai sensi delle disposizioni del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. Resta inteso che qualora l'Emittente effettui un aumento a titolo gratuito senza emissione di azioni, il Rapporto di Conversione non subirà Aggiustamenti e il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza di ciascuna Obbligazione non subirà variazioni;
- (c) aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione: qualora l'Emittente, escludendo o limitando il diritto di opzione degli azionisti di Arkimedica ai sensi dell'articolo 2441 codice civile, effettui aumenti di capitale a pagamento, in denaro o in natura, ovvero proceda all'emissione di Altri Strumenti Finanziari Convertibili, offrendoli a terzi o a soltanto alcuni degli azionisti e in ogni caso non agli Obbligazionisti, e tali strumenti consentano agli aventi diritto di sottoscrivere le Azioni (le “**Nuove Azioni**”) ad un prezzo inferiore al 95% della Media (come di seguito definita), il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza dell'Obbligazionista sarà modificato moltiplicando il Rapporto di Conversione per il coefficiente (A+C) e dividendolo per il coefficiente (A+B).

In tale ipotesi:

- il coefficiente A sarà pari al numero delle Azioni emesse prima della Data di Riferimento (come di seguito definita);
- il coefficiente B sarà pari al numero delle Azioni che potrebbero essere acquistate ad un prezzo pari al 100% della Media impiegando un corrispettivo pari all'importo complessivo da versarsi a fronte dell'emissione delle Nuove Azioni ovvero, a seconda dei casi, per le Nuove Azioni da emettersi a servizio degli Altri Strumenti Finanziari Convertibili; e
- il coefficiente C sarà pari: (i) nel caso di emissione di Nuove Azioni, al numero di Nuove Azioni emesse; e (ii) nel caso di emissione di ogni Altro Strumento Finanziario Convertibile, al numero di Nuove Azioni che potrebbero essere emesse a seguito dell'esercizio dei diritti previsti dagli Altri Strumenti Finanziari Convertibili.

L'Aggiustamento sarà efficace alla data di efficacia, ai sensi delle disposizioni del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., della emissione delle Nuove Azioni ovvero dell'assegnazione degli Altri Strumenti Finanziari Convertibili.

Per “**Data di Riferimento**” si intende la data del primo annuncio al mercato dei termini dell'emissione delle Azioni o degli Altri Strumenti Finanziari Convertibili.

Per "**Media**" si intende la media aritmetica del Prezzo Ufficiale (come nel seguito definito) delle Azioni negli ultimi 20 Giorni di Borsa antecedenti la Data di Riferimento.

Per "**Prezzo Ufficiale**" si intende il prezzo ufficiale delle Azioni secondo quanto previsto dal Regolamento del mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. presso cui le Azioni sono negoziate.

- (d) emissione di Altri Strumenti Finanziari Non Convertibili con esclusione del diritto di opzione degli Obbligazionisti: qualora l'Emittente proceda all'emissione di Altri Strumenti Finanziari Non Convertibili offerti in opzione a tutti gli azionisti e non offerti in opzione agli Obbligazionisti, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere immediatamente prima di tale emissione per il coefficiente (A) e dividendolo per il coefficiente (A-B).

In tale ipotesi:

- il coefficiente A sarà pari alla Media, come definita alla lettera (c) che precede, dove per Data di Riferimento dovrà intendersi la data del primo annuncio al mercato dei termini dell'emissione degli Altri Strumenti Finanziari Non Convertibili;
- il coefficiente B sarà pari al valore di mercato, determinato dall'Agente per il Calcolo secondo metodologie di generale accettazione, alla Data di Riferimento della parte di diritti di pertinenza di un'Azione con riferimento a tale emissione.

L'Aggiustamento sarà efficace alla data di efficacia, ai sensi delle disposizioni del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., della emissione degli Altri Strumenti Finanziari Non Convertibili.

L'Aggiustamento opererà solo qualora comporti un aggiustamento del Rapporto di Conversione superiore al 5%.

Si precisa per chiarezza che l'Aggiustamento non troverà inoltre applicazione nell'ipotesi di emissione di Altri Strumenti Finanziari Non Convertibili non offerti in opzione a tutti gli azionisti.

- (e) distribuzioni straordinarie: in caso distribuzione agli azionisti dell'Emittente di:

- riserve facoltative;
- dividendi straordinari (cioè che non derivino da utili realizzati nell'esercizio di riferimento); o
- dividendi ordinari (cioè che derivino da distribuzioni, anche in più soluzioni, di utili realizzati nell'esercizio di riferimento) il cui corrispondente *dividend yield* – per tale intendendosi il rapporto tra dividendo per azione complessivamente deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente e la media del Prezzo Ufficiale registrato dalle Azioni nei trenta giorni di calendario antecedenti la data della relativa delibera (o, ove del caso, la data dell'ultima delle delibere) – sia superiore al 5%;

L'Emittente provvederà a costituire un apposito fondo (il "**Fondo Dividendi**") ove accantonare una quota delle riserve facoltative o dei dividendi (anche eventualmente sotto forma di eventuali azioni di Società Controllate o di azioni proprie dell'Emittente) proporzionale a quelli distribuiti ai soci e all'ammontare delle Azioni di Compendio esistenti alla data di distribuzione degli stessi, senza corresponsione di interessi in relazione a tale importo, indisponibili e destinati a favore di coloro che eserciteranno il Diritto di Conversione;

- (f) raggruppamento e frazionamento delle Azioni: qualora l'Emittente effettui un raggruppamento/frazionamento delle Azioni, il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione sarà variato in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni e di conseguenza sarà adeguato il Rapporto di Conversione. L'Aggiustamento diverrà efficace alla data in cui tale raggruppamento o frazionamento avrà effetto in conformità alle disposizioni del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;
- (g) fusione e scissione: in caso di fusione dell'Emittente in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i

casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), nei limiti e secondo le modalità previsti dalla, e senza pregiudizio della, legge applicabile, ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni Azione, sulla base del relativo rapporto di concambio, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione;

- (h) riduzione del capitale: qualora l'Emittente effettui una riduzione del capitale, mediante rimborso a tutti i soci, l'Aggiustamento avverrà mediante deposito in un conto corrente vincolato di un importo, pari all'ammontare del rimborso del capitale; fermo restando che, in caso di riduzione del capitale mediante rimborso a tutti i soci da effettuarsi con annullamento di Azioni in circolazione, verrà altresì modificato proporzionalmente il Rapporto di Conversione;
- (i) incentivi azionari: nessun Aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione nel caso in cui Azioni o Altri Strumenti Finanziari Convertibili o Altri Strumenti Finanziari Non Convertibili di nuova emissione siano riservati dall'Emittente agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o di società del Gruppo Arkimedica, o a questi corrisposti a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro;
- (l) OPA: qualora venga resa pubblica l'intenzione di effettuare un'OPA, in data anteriore al 12 novembre 2010, il Rapporto di Conversione dovrà essere modificato moltiplicandolo per il maggior valore tra 1 (ovvero il diverso Rapporto di Conversione applicabile al momento del lancio dell'OPA a seguito dell'applicazione di uno qualsiasi dei meccanismi di Aggiustamento previsti in questo Articolo 9) e il rapporto tra il Valore Nominale e il prezzo unitario per azione offerto dall'offerente (il "**Prezzo d'OPA**"), restando inteso che nel caso in cui l'OPA consista in un'offerta pubblica di scambio ovvero in un'offerta pubblica di acquisto e scambio, l'elemento del Prezzo d'OPA rappresentato da strumenti finanziari dell'offerente sarà determinato sulla base della media del prezzo ufficiale di tali strumenti finanziari nel mese solare precedente a quello di pubblicazione dell'OPA. Nell'ipotesi in cui il Diritto di Conversione non sia esercitato ai sensi dell'Articolo 8 (f) che precede, l'Aggiustamento qui previsto non troverà applicazione con riferimento all'esercizio del Diritto di Conversione successivo rispetto al completamento dell'OPA;
- (m) altre operazioni straordinarie: in ogni caso, qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e il 31 ottobre 2012, Arkimedica effettui altre operazioni straordinarie sul proprio capitale diverse da quelle considerate nelle precedenti lettere del presente Articolo 9, potrà essere rettificato il Rapporto di Conversione ed il numero di Azioni di Compendio secondo metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni Aggiustamento, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,01, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,01 più vicino.

Fermo quanto diversamente previsto alla lettera (d), nessun Aggiustamento del Rapporto di Conversione verrà effettuato qualora tale Aggiustamento (arrotondato per difetto, se applicabile) comporti una variazione del Rapporto di Conversione applicato a tale data inferiore all'1%. Ogni Aggiustamento che non sia effettuato in ragione di tale circostanza verrà riportato a nuovo e tenuto in considerazione al fine di ogni aggiustamento successivo, e tale aggiustamento successivo sarà effettuato tenendo conto dell'aggiustamento non effettuato come se fosse stato applicato alla Data di Riferimento.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Articolo 9, all'atto della conversione spetti un numero non intero di Azioni di Compendio, per ciascuna Obbligazione verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e verrà riconosciuto in contanti dall'Emittente all'Obbligazionista il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro inferiore, della parte frazionaria valutata in base alla media ponderata dei Prezzi Ufficiali delle Azioni, rilevati sul Mercato Expandi nel mese solare precedente a quello di presentazione della Domanda di Conversione. Se il Diritto di Conversione in relazione a più Obbligazioni è esercitato contemporaneamente, di modo che le Azioni da consegnare al momento della Data di Conversione debbano essere registrate con il medesimo nominativo, il numero delle Azioni da consegnare sarà calcolato sulla base del valore nominale complessivo di tali Obbligazioni convertito e arrotondato per difetto al primo numero intero di Azioni.

Qualora un Aggiustamento del Rapporto di Conversione richieda, ai sensi delle disposizioni del presente Articolo 9, che l'Emittente modifichi il numero di, o emetta, Azioni di Compendio ulteriori a servizio della conversione, l'Emittente potrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle Azioni di Compendio da emettere al momento dell'esercizio di un Diritto di Conversione venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna Obbligazione in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale Obbligazione può essere convertita) di convertire tale Obbligazione in Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Conversione rettificato. Ove ciò non avvenga per qualsiasi ragione, il titolare di ciascuna Obbligazione che eserciti il Diritto di Conversione avrà diritto a ricevere dall'Emittente la differenza in contanti rispetto alle Azioni di Compendio disponibili all'atto della conversione. In tale ipotesi il controvalore delle Azioni di Compendio che avrebbero dovuto essere emesse al servizio della conversione, arrotondato al centesimo di Euro inferiore, sarà valutato in base alla media ponderata dei Prezzi Ufficiali delle Azioni, rilevati sul Mercato Expandi nel mese solare precedente a quello di presentazione della Domanda di Conversione.

Articolo 10 – Rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti

Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (a) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi a suo carico con riferimento alle Obbligazioni assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro trenta (30) giorni di calendario da apposita comunicazione da inviarsi da parte dell'Emittente ovvero del Rappresentante degli Obbligazionisti (come di seguito definito) ovvero da parte dell'Agente per il Calcolo, laddove previsto nel presente Regolamento;
- (b) le Azioni dell'Emittente non siano più quotate presso alcun mercato regolamentato;
- (c) l'Emittente o qualsiasi delle Controllate non adempia ad una sentenza definitiva ovvero ad un altro provvedimento esecutivo di condanna definitiva emessi dall'autorità giudiziaria competente (il "**Provvedimento Definitivo**") e tale inadempimento si protragga, da parte dell'Emittente o della Controllata in questione, per 180 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica del Provvedimento Definitivo, ovvero sia iniziata, nei confronti dell'Emittente o di qualsiasi delle Controllate l'esecuzione forzata del Provvedimento Definitivo, che non sia abbandonata o opposta con successo entro 280 giorni di calendario dal suo inizio, purché l'importo di cui al Provvedimento Definitivo ecceda Euro 5 milioni (cinquemilioni);
- (d) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, effettui cessioni di beni ai propri creditori ovvero venga assoggettata a procedure concorsuali;
- (e) l'Emittente incorra in violazioni di legge o regolamentari qualora uno qualsiasi degli eventi innanzi citati produca un effetto negativo rilevante sullo svolgimento delle relative attività;
- (f) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento di qualsiasi obbligo derivante dal presente Regolamento ovvero dai Mandati, salvo che il Regolamento ovvero i Mandati non siano modificati o adeguati con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;
- (g) qualsiasi obbligazione relativa al pagamento o al rimborso di denaro, sia presente che futuro, diretta o come impegno di firma, assunta in relazione a denaro ricevuto in base a mutui, aperture di credito o finanziamenti di qualsiasi genere o sotto qualsiasi forma (comprese le operazioni di finanziamento con cessione di titoli o crediti pro-solvendo e le operazioni di *leasing*) sia con emissione di titoli, di riconoscimenti di debito, di accettazioni bancarie o altrimenti (il "**Debito**") dell'Emittente ovvero di qualsiasi delle Controllate non venga adempiuta entro 60 giorni di calendario dalla relativa scadenza o dalla scadenza di qualsiasi periodo di proroga ad essa applicabile ovvero venga dichiarata o divenga ad altro titolo automaticamente scaduta ed esigibile prima della scadenza pattuita (l'**Inadempimento**) a condizione che:
 - (i) l'ammontare complessivo o individuale del Debito sia superiore a Euro 5 milioni (cinquemilioni);
 - e

- (ii) l'assemblea degli Obbligazionisti approvi la richiesta di rimborso anticipato in relazione a tale evento;

fermo restando altresì che il rimborso anticipato delle Obbligazioni non avrà luogo qualora l'Emittente costituisca in deposito vincolato, a garanzia del pagamento del Debito, una somma corrispondente all'importo dello stesso ed eventuali accessori e ne dia comunicazione agli Obbligazionisti con avviso da pubblicarsi in conformità con quanto stabilito all'Articolo 18,

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante degli Obbligazionisti (come nel seguito definito) anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta corrispondente al prezzo da pagarsi da parte dell'Emittente, secondo le modalità indicate nell'Articolo 12 del presente Regolamento, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di rimborso anticipato formulata dall'Obbligazionista, fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di rimborso anticipato ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la data entro la quale deve avvenire il rimborso anticipato.

Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del rimborso anticipato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

Articolo 11 - Rimborso accelerato

Qualora, per effetto di rimborsi anticipati effettuati ai sensi dell'Articolo 10 che precede e/o dell'esercizio del Diritto di Conversione previsto all'Articolo 8, l'ammontare residuo delle Obbligazioni in circolazione sia inferiore alla soglia di Euro 5 milioni (cinquemilioni), l'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso accelerato di tutte le Obbligazioni ancora in circolazione. L'esercizio della facoltà di rimborso accelerato sarà comunicato dall'Emittente con le modalità previste dal successivo Articolo 18 (l'“**Avviso di Rimborso Accelerato**”) con un preavviso di non meno di 30 (trenta) ma non più di 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla data in cui avverrà il rimborso, indicata nell'Avviso di Rimborso Accelerato (la “**Data di Rimborso Accelerato**”).

Fino al quinto Giorno di Borsa antecedente la Data di Rimborso Accelerato, ciascun Obbligazionista avrà facoltà di presentare Domanda di Conversione, nei termini e alle condizioni previste nell'Articolo 8. L'Avviso di Rimborso Accelerato dovrà specificare l'ultimo giorno nel quale ciascun Obbligazionista avrà la facoltà di esercitare il Diritto di Conversione nonché la data di messa a disposizione delle Azioni di Compendio che coinciderà con la Data di Rimborso Accelerato.

Il pagamento agli Obbligazionisti in conseguenza dell'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso accelerato avverrà alla Data di Rimborso Accelerato e sarà pari al Valore Nominale delle Obbligazioni maggiorato degli interessi maturati alla Data di Rimborso Accelerato calcolati secondo le modalità di cui all'Articolo 6. Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del rimborso accelerato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

Articolo 12 – Pagamenti

Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute agli Obbligazionisti sarà effettuato in Euro mediante accredito o trasferimento su un conto denominato in Euro (o su qualsiasi altro conto sul quale l'Euro può essere accreditato o trasferito). I pagamenti avranno luogo a favore degli Obbligazionisti presso i rispettivi Intermediari per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

Nel caso in cui la Data di Scadenza o la Data di Pagamento degli Interessi non cada in un Giorno Lavorativo (come di seguito definito), il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e gli

Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.

Ai soli fini del presente Articolo per “**Giorno Lavorativo**” si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.

Articolo 13 – Soggetti incaricati del servizio del prestito

Le operazioni di conversione e il rimborso delle Obbligazioni in denaro e/o in Azioni di Compendio avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.

Articolo 14 – Regime fiscale

Alla Data di Emissione, il regime fiscale applicabile agli interessi e agli altri proventi derivanti dalla detenzione delle Obbligazioni per la parte maturata nel periodo di possesso, è quello disciplinato dal D.Lgs. 1 Aprile 1996, n. 239.

Articolo 15 – Termini di prescrizione e decadenza dei diritti

Il diritto al pagamento del capitale portato dalle Obbligazioni si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui l’Obbligazione è divenuta rimborsabile.

Il diritto al pagamento degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni si prescrive decorsi cinque anni dalla data di scadenza di tali interessi.

Articolo 16 – Quotazione e Regime di Circolazione

L’Emittente ha presentato domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni nel Mercato Expandi. La data di inizio delle negoziazioni sarà fissata dalla Borsa Italiana subordinatamente alla verifica della sufficiente diffusione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno liberamente trasferibili ed assoggettate al regime di circolazione dei titoli dematerializzati. In particolare le Obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Pertanto in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 213/1998 ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli SpA.

Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità delle Obbligazioni.

Articolo 17 – Rappresentante degli Obbligazionisti – Assemblea degli Obbligazionisti

Qualora entro il 28 febbraio 2008 l’assemblea degli Obbligazionisti che verrà convocata dall’Emittente in tempo utile non proceda alla nomina del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il “**Rappresentante degli Obbligazionisti**”), l’Emittente chiederà la nomina del Rappresentante degli Obbligazionisti al Tribunale competente, ai sensi dell’articolo 2417 codice civile.

L’assemblea degli Obbligazionisti potrà sostituire o revocare il Rappresentante degli Obbligazionisti come sopra nominato. Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell’Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell’Emittente.

L'assemblea degli Obbligazionisti delibera sulla modificazione delle condizioni del Prestito Obbligazionario con il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte, per le altre deliberazioni si applicano le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

Articolo 18 – Comunicazioni

Ferme restando le eventuali disposizioni di legge o regolamentari applicabili, ogni comunicazione richiesta o consentita in base al presente Regolamento si intenderà validamente effettuata con effetto per tutti gli Obbligazionisti mediante pubblicazione su almeno due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale.

Articolo 19 – Legge applicabile - Controversie

Il Prestito Obbligazionario e il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana che si applica altresì per quant'altro non previsto nel presente Regolamento.

Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che dovesse sorgere fra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà deferita alla esclusiva competenza del Foro di Milano.